



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
AGRIGENTO
IL PROCURATORE**

Prot. Int. 5/14 g.m.t.

**DECRETO DI RIGETTO DI ISTANZA SOSPENSIONE DEI TERMINI
(Art.20 Legge n. 44/1999)**

Il Procuratore della Repubblica

Vista l'istanza depositata in data 9 gennaio 2014 presso la Prefettura di Agrigento e trasmessa a questo Ufficio a mezzo PEC il successivo 21 gennaio dai sigg. [REDACTED] nato [REDACTED] in [REDACTED] e [REDACTED] nata [REDACTED] con la quale è stata richiesta la concessione di una proroga del termine di 300 giorni per la sospensione dei termini delle procedure esecutive prevista dall'art.20 comma 4° della Legge 23 febbraio 1999 n.44 in relazione ai procedimenti nn. [REDACTED] RGE e [REDACTED] RG del Tribunale di Agrigento.

Esaminati gli atti allegati alla predetta istanza e le informazioni acquisite d'ufficio nel corso dell'istruttoria, si rileva preliminarmente - in fatto - che gli odierni istanti hanno già usufruito del beneficio della sospensione dei termini, in relazione ai procedimenti più sopra richiamati, in virtù di provvedimenti emessi, rispettivamente, il 20 aprile ed il 25 luglio 2012 dall'Autorità Giudiziaria procedente e sulla scorta del parere favorevole reso dal Prefetto di Agrigento il 27 febbraio 2012.

Ciò premesso, l'istanza non appare accoglibile per i seguenti motivi:

come è noto, in seguito alla riforma del comma 7 dell'art.20 della Legge 23 febbraio 1999 n.44 ad opera dell'art.2 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, il potere di disporre la moratoria prevista dalla norma in commento è stato sottratto al Giudice dell'Esecuzione per essere attribuito - in via esclusiva - al Procuratore della Repubblica territorialmente competente per le indagini preliminari relative ai fatti di usura od estortivi che vedono quale vittima e parte offesa l'operatore economico che ha chiesto l'accesso alle provvidenze apprestategli dalla Legge .

Purtuttavia lo stesso Legislatore, che ha riformato il procedimento e soppresso ogni competenza del Prefetto in ordine alla concedibilità del beneficio, ha mantenuto in 300 giorni il termine di durata della sospensione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili nonché i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, senza nulla prevedere in ordine alla possibilità di concedere proroghe alla durata di tale termine.

Aldilà del mero dato letterale, a ben vedere, anche l'interpretazione sistematica e teleologica della norma in esame pare escludere la possibilità di concedere la chiesta proroga della sospensione dei termini.

Ed invero, la scelta di concentrare sull'Ufficio del Pubblico Ministero il potere di provvedere (e non già di esprimere un mero "parere" così come era previsto in precedenza in capo al Prefetto) a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza di qualunque altro requisito per la concedibilità o meno dell'istanza di elargizione diverso dalla qualità di vittima e parte offesa dei reati di estorsione o usura, ha determinato la rescissione di quel legame funzionale che prima esisteva tra sospensione dei termini e prospettive di accoglimento della domanda di concessione delle provvidenze apprestate dall'Ordinamento per le vittime di quei reati.

Se così è ne discende, allora, che la circostanza esposta dai richiedenti (confermata dalla Prefettura nella nota con la quale è stata qui trasmessa l'istanza di proroga delle precedente sospensiva) circa il mancato completamento del procedimento per l'erogazione del mutuo agevolato da loro richiesto, in questa sede non può avere alcuna rilevanza.

Quel che merita di essere valutato, invece, è unicamente la sussistenza della qualità di vittima dell'istante e lo stato delle indagini o dei processi che lo riguardano, indipendentemente dai tempi impiegati per deliberare sulle elargizioni richieste.

A tal riguardo va, pertanto, rilevato che:

- a) la norma in esame si caratterizza per il suo carattere eccezionale in quanto derogativa dell'ordinaria normativa sulla decorrenza dei termini legali delle procedure espropriative nonché - in via mediata - del regime più generale sancito dall'art.2740 cod. civ.

Tale carattere della norma in esame costituisce il fondamento sul quale poggia l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, al quale questo Ufficio intende uniformarsi, che esclude radicalmente la possibilità di esercitare un potere eccezionale oltre il periodo espressamente fissato dalla Legge "se la stessa non ne prevede, come non la prevede nella fattispecie, la prorogabilità". Né varrebbe obiettare che la prorogabilità deve essere desunta dal sistema e quindi dalla finalità di soccorso economico delle vittime di manifestazioni criminose in quanto è proprio il Legislatore che, dovendo contemperare le richiamate esigenze con i diritti dei creditori a non vedere rinviato sine die il soddisfacimento delle loro pretese, ha indicato in trecento giorni il tempo massimo tollerabile sul presupposto che dilazioni ulteriori, siano esse imputabili ad oggettive esigenze od a lentezze burocratiche, non possono andare in danno dei terzi". (Cass. Civ. Sez. I° dell'11 agosto 2010 n. 18612. Conforme nella Giurisprudenza di merito *ex plurimis* Corte di Appello di Brescia del 10 marzo 2010 n.736 e Tribunale di Fermo del 18

febbraio 2010.) Da quanto fin qui esposto consegue che né l'essere state, a suo tempo, riconosciute vittime di usura né la mancata definizione del procedimento per l'erogazione del mutuo richiesto – sebbene foriere di determinare la definitiva perdita degli immobili oggetto di esecuzione – possono fondare il diritto degli istanti alla concessione della reitera della sospensione dei termini in argomento;

- b) in ogni caso i processi nell'ambito dei quali i richiedenti hanno rivestito la qualifica di persone offese si sono ormai conclusi l'8 luglio 2010 con sentenza divenuta irrevocabile e né dagli atti o *aliunde* risulta, in alcun modo, che i creditori procedenti agiscano sulla base di titoli viziati da sottostanti pattuizioni usurarie o illecite, circostanza questa che – astrattamente e per mera ipotesi di scuola – potrebbe rendere opportuno il valutare la legittimità del conseguimento, attraverso i mezzi del processo esecutivo, di risultati contrari a quelli che l'Ordinamento intende assicurare nella sua lotta ai fenomeni criminali dell'usura e dell'estorsione.

Per tutti i motivi fin qui esposti si

DISPONE

il rigetto dell'istanza di proroga della sospensione dei termini di cui all'art. 20 della Legge 23 febbraio 1999 n.44 avanzata dai sigg. [REDACTED] in [REDACTED] e [REDACTED] nata [REDACTED] in relazione ai procedimenti nn. [REDACTED] RGE e [REDACTED] del Tribunale Civile di Agrigento.

Si comunichi agli interessati, alla Prefettura di Agrigento ed al Tribunale di Agrigento, Sezione Esecuzioni Immobiliari.

Agrigento, 11 febbraio 2014

Il Procuratore della Repubblica

Dr. Renato Di Natale

